



Emanato con Decreto n. 722 del 28.11.2025

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO POST-DOC
AI SENSI DELL'ART. 22-BIS L. 240/2010**

Premesse

Considerata la traiettoria 4 "Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico" - Linea di azione 4.1 "Creazione di Hub delle Scienze della Vita" - Piano Sviluppo e Coesione Salute;

Considerato il soggetto capofila: Università degli Studi di Trento - Titolo della proposta progettuale "LIFE4HUB - Living, Innovative, Fully Engineered, for Human Bioreplacement" - Codice locale progetto T4-CN-05;

Visto che il Provvedimento DSG MS n. 28 del 23/12/2022 di approvazione della Convenzione relativa al progetto in oggetto è stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti con provvedimento n. 261 del 03/02/2023.

Articolo 1 - Descrizione

Presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Trento è indetta, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico post doc con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione nell'ambito del/i seguente/i progetto/i di ricerca.

Progetto/i di ricerca:

Life4Hub - Living, Innovative, Fully Engineered, for Human Bioreplacement - CUP E63C22001690001

Titolo dell'attività di ricerca: Avanzamento nella Produzione di Organoidi Neurali per Applicazioni Terapeutiche

Fonte/i di finanziamento:

Ministero della Salute

Responsabile del progetto di ricerca:

Prof.ssa Antonella Motta



Dipartimento di Ingegneria Industriale

Responsabile scientifico:

prof. Alessandro Quattrone

Gruppo Scientifico-Disciplinare (GSD):

06/MEDS-02

Uno o più Settori Scientifico-Disciplinari (rientranti nel suddetto GSD):

MEDS/02

Dipartimento/Centro di afferenza:

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Sede/i di svolgimento dell'attività:

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

Oggetto dell'attività:

Questa ricerca è dedicata allo sviluppo di organoidi derivati da due tipi di tumori neurali — neuroblastoma e glioblastoma — e da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) ottenute da pazienti affetti da rare patologie neurali. L'obiettivo è creare modelli in vitro solidi e riproducibili per il test di terapie innovative. Gli organoidi saranno impiegati come piattaforme per lo screening di piccole molecole e per applicazioni di editing genomico, rappresentando un'alternativa più pertinente ed efficiente rispetto ai modelli animali tradizionali. Grazie alla capacità di riprodurre l'eterogeneità e la complessità dei tumori e dei tessuti neurali malati in un contesto controllato, questi modelli possiedono il potenziale di rivoluzionare la scoperta e lo sviluppo di nuove terapie. Il progetto si propone inoltre di ottimizzare i protocolli di coltura e differenziamento cellulare per facilitare l'identificazione di nuovi target genetici. Tutte le attività convergono verso un obiettivo comune: individuare e caratterizzare i bersagli genici terapeutici coinvolti nei processi di differenziamento neurale, alterati sia nei due tipi di tumore che nelle patologie rare oggetto di studio.

Il profilo scientifico-professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca è descritto al successivo art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione.

Durata del contratto:

15 mesi

Termine ultimo decorrenza contratto:

20.01.2026

Importo lordo stipendio:



Euro 48.000,00 (Euro quarantottomila/00) per l'intera durata del contratto.

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

2.1. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso dei requisiti di cui alle lett. A) e B) del presente articolo.

2.2. I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio. L'ammissione alla selezione dei/delle candidati/e è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.

2.3. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti generali e specifici indicati nel bando, è disposta con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato/a. L'esclusione non si produce qualora il possesso dei requisiti di ammissione possa essere desunto dal contesto della documentazione prodotta.

A. Requisiti generali

2.4. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del bando indicata al successivo art. 3.1, del titolo di dottore di ricerca, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice ai soli fini dell'ammissione alla selezione oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica indicato al successivo art.

2.9. lett. *i*.

2.5. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il godimento dei diritti civili e politici e, solo con riferimento ai cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, di trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2.6. Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;



Dipartimento di Ingegneria Industriale

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente alla struttura accademica che ha proposto l'attivazione dell'incarico post doc, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione;

d) coloro che siano stati/e destituiti/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, che siano stati/e dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati/e dichiarati/e decaduti/e da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari;

2.7. Non possono essere ammessi alla selezione, previa autonoma valutazione dell'amministrazione, i/le candidati/e che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

2.8. Alla data di stipula contratto, coloro che sono cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero essere in possesso di idoneo e regolare permesso di soggiorno che copra l'intera durata dell'incarico post doc, pena la decadenza dal diritto alla sottoscrizione del medesimo.

B. Requisiti specifici

2.9. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- i. Possesso di Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (o lauree equipollenti ed equiparate) in Scienze Biologiche o Biotecnologie conferita da un'università italiana, o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente all'anzidetta laurea italiana ai soli fini dell'ammissione alla selezione da parte della Commissione giudicatrice;
- ii. titolo accademico di Dottore di ricerca in una disciplina biomolecolare o biomedica conseguito presso un'Università italiana o titolo equivalente conseguito all'estero (nel caso di titolo di specializzazione medica conseguito all'estero, è necessario allegare la documentazione che attesta il riconoscimento del titolo in Italia da parte del Ministero competente);
- iii. esperienza specifica in coltivazione di cellule iPSC o cellule primarie;
- iv. esperienza specifica nell'induzione di differenziamento lungo il lineage di sviluppo del sistema nervoso centrale;



Dipartimento di Ingegneria Industriale

- v. livello di conoscenza della lingua inglese: ottimo.

Articolo 3 - Domanda di ammissione

3.1. Gli/Le interessati/e devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina:

<http://www.unitn.it/apply/inc-ric>, **entro e non oltre le ore 12:00 del 18.12.2025.**

3.2. Si informa che l'accesso ad Apply per la presentazione della domanda per tutti coloro che siano in possesso di codice fiscale italiano e di documento di riconoscimento italiano in corso di validità e non abbiano già un account Unitn è consentito unicamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

3.3. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Selezioni Personale della Ricerca dell'Università di Trento, via Alla Cascata, 56/C, Palazzina D, 38123, Trento; indirizzo e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it; recapiti telefonici: 0461-281914/281969/281620/281157/285309.

3.4. Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il proprio nome e cognome (come riportati nel documento d'identità allegato), la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il domicilio eletto ai fini della valutazione e l'indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione;
- b) di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 2 del bando, di essere a conoscenza di tutte le limitazioni, ivi compresi i limiti di durata complessiva di cui all'art. 9 del presente bando, e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando stesso;
- c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del domicilio eletto e/o del recapito indicato nella domanda di ammissione.

3.5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei propri recapiti, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

3.6. L'interessato/a avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare:

- a) le condanne penali;
- b) i procedimenti e i processi penali pendenti;



Dipartimento di Ingegneria Industriale

c) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il/la candidato/a dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare;

d) le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva);

3.7. Alla domanda i/le candidati/e devono allegare:

a) il *curriculum vitae* in formato PDF;

b) le eventuali pubblicazioni;

c) in caso di titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica conseguito all'estero, il relativo certificato o altro documento attestante il superamento dell'esame finale di dottorato o di specializzazione medica rilasciato dall'Università o istituzione estera presso la quale il titolo è stato conseguito; solo in caso di titolo di specializzazione medica conseguito all'estero, la documentazione attestante il riconoscimento del titolo in Italia da parte del Ministero competente;

d) ogni altro documento, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, attestante il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;

e) copia fotostatica del documento di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

3.8. Con riguardo all'art. 3.7 lett. b) si precisa quanto segue:

- le pubblicazioni ed, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione purché rechino le indicazioni relative all'autore/autrice, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia o trattato da cui sono ricavati;

- per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione;

3.9. In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.11.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.



Articolo 4 - Costituzione della Commissione esaminatrice

4.1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del/della Presidente, può essere concessa dal Direttore/dalla Direttrice della struttura accademica interessata una proroga fino ad un mese. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro tale termine, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

4.2. La Commissione è composta da tre componenti, scelti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere tra professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri, almeno uno dei quali inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura selettiva.

4.3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

5.1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.

5.2. La Commissione può decidere di svolgere il colloquio orale in lingua inglese e/o in altre lingue rilevanti per la ricerca.

5.3. I candidati e le candidate sono valutati/e comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- c) adeguata conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

5.4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri di cui all'art. 5.3, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.



Dipartimento di Ingegneria Industriale

5.5. La Commissione attribuisce massimo 70 punti ai titoli e massimo 30 punti al colloquio, per un totale complessivo di massimo 100 punti. I 70 punti attribuiti ai titoli sono così suddivisi: 50 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. a); 10 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. b) e 10 punti per il requisito di cui all'art. 5.3 lett. c).

5.6. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione titoli un punteggio almeno pari a 49 punti su 70. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21 punti su 30.

5.7. L'elenco degli ammessi al colloquio e il calendario con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo o della modalità on-line in cui si terranno i colloqui saranno resi noti almeno 5 giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato sul portale Internet. Al colloquio i/le candidati/e dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.8. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio. L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.

5.9. La Commissione di valutazione redige un verbale delle operazioni svolte in ciascuna fase della procedura di valutazione. La Commissione redige una graduatoria di merito finale a conclusione della fase di valutazione dei titoli e del colloquio orale, data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate in ciascuna fase.

5.10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore ai sensi della L. 127/1997 (art. 3, comma 7).

5.11. La procedura di selezione si conclude con la formulazione della graduatoria finale di merito, che è pubblicata sul portale internet: https://lavoraconnoi.unitn.it/incarichi-post-doc?field_stato_value=2.

Articolo 6 - Conclusione della procedura di selezione e conferimento dell'incarico post-doc

6.1. Il Direttore della struttura accademica interessata, con proprio decreto, provvede all'approvazione degli atti della selezione ed approva il conferimento dell'incarico post-doc sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5.11. Al/la candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria verrà data comunicazione scritta del conferimento dell'incarico post-doc.



Dipartimento di Ingegneria Industriale

6.2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata approva il conferimento dell'incarico post-doc al candidato o alla candidata successivi in graduatoria.

6.3. La validità della graduatoria di merito di cui all'art. 5.11. cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.

6.4. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico post-doc, l'interessato o l'interessata è invitato/a a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta. L'incarico post-doc dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito a stipulare il contratto, salvo motivate esigenze purché compatibili con l'attività progettuale.

Articolo 7 - Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

7.1. Per la predisposizione dell'incarico post-doc, il vincitore dovrà presentare:

i. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante i contratti fruiti ai sensi degli art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 L. 240/2010 fruiti e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando;

ii. copia in carta semplice del certificato di conseguimento del titolo di dottore di ricerca / specializzazione medica (per chi ha conseguito il titolo all'estero) o autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca / specializzazione medica (per chi ha conseguito il dottorato / la specializzazione medica in Italia); in caso di specializzazione medica conseguita all'estero, anche copia in carta semplice della documentazione attestante il riconoscimento del titolo in Italia da parte del Ministero competente;

iii. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il territorio italiano ovvero documentazione attestante l'avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE.

7.2. I requisiti richiesti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, fatto salvo quanto sopra indicato in materia di permesso di soggiorno. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso ovvero la mancata stipula del contratto per difetto dei requisiti prescritti.



Articolo 8 - Rapporto di lavoro

8.1. Il/La titolare di incarico post-doc instaura con l'Università degli Studi di Trento un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 15 mesi ai fini dell'esclusivo svolgimento del progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando.

8.2. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

8.3. A decorrere dalla data di assunzione il/la titolare dell'incarico è sottoposto/a ad un periodo di prova della durata di 3 mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. L'eventuale valutazione negativa compete al Direttore/alla Direttrice della struttura accademica interessata, sentito/a il/la Responsabile della ricerca.

8.4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la titolare dell'incarico post-doc si intende confermato/a in servizio.

8.5. I/le titolari dell'incarico post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca. Il/la titolare dell'incarico post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

8.6. Per i/le titolari dell'incarico post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.

8.7. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii..

8.8. Ai/alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

8.9. Ai/alle titolari dell'incarico post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e ss.mm., in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia



Dipartimento di Ingegneria Industriale

non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il/la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della Struttura accademica che ha bandito la posizione.

8.10. Il/le titolari dell'incarico post-doc possono assumere il ruolo di Responsabile della prestazione secondo il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività conto terzi.

Articolo 9 - Proroga e durata dell'incarico post-doc

9.1. L'incarico post-doc può essere prorogato, nel rispetto dei termini massimi di durata di cui ai successivi commi.

9.2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi dell'art. 22-bis L. 240/2010, comprensiva delle proroghe, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Il termine massimo di cui sopra è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

9.3. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Cessazione del rapporto di lavoro

10.1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.



Dipartimento di Ingegneria Industriale

10.2. Durante il periodo di prova, ciascuno dei/delle contraenti può recedere dall'incarico post-doc, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

10.3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dall'incarico post-doc può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

10.4. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il/la titolare di incarico post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al/la titolare di incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico post-doc vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Articolo 11 - Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

11.1. Al/la titolare dell'incarico post-doc di cui al presente bando spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico lordo omnnicomprensivo stabilito all'art. 1 del presente bando.

11.2. Al/la titolare dell'incarico post-doc di cui al presente bando non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato.

11.3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Trento ed/e il/la titolare dell'incarico post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

11.4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 12 - Regime di incompatibilità

12.1. Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i/le dipendenti delle pubbliche amministrazioni quali risultano dalle previsioni normative di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. Gli incarichi post-doc sono inoltre incompatibili con:



Dipartimento di Ingegneria Industriale

a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;

b) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

c) borse di dottorato ovvero altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

12.1. L'incarico post-doc non è altresì compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

12.3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.

12.4. Lo svolgimento di attività occasionali extra istituzionali può essere autorizzato dal/la Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, purché compatibili con il regolare e proficuo svolgimento dell'attività e non comportino conflitto di interesse con l'attività della Struttura. L'accertamento è di competenza del Direttore/della Direttrice della Struttura medesima.

12.5. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 13 - Proprietà intellettuale

13.1. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal titolare di incarico post-doc nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102 e ss.mm.ii).



Dipartimento di Ingegneria Industriale

13.2. Nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali spettano all'Ateneo, salvo quanto diversamente stabilito in altri regolamenti di Ateneo o nel contratto con il soggetto finanziatore.

13.3. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal titolare di incarico post-doc nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano inoltre all'Ateneo quando la creazione di un software o di una banca dati è il risultato dello svolgimento delle mansioni della/del titolare di incarico post-doc in qualità di appartenenti al personale dipendente dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

13.4. In ogni caso, alla/al titolare di incarico post-doc spetta l'inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuto inventore/inventrice o autore/autrice del bene immateriale realizzato o comunque conseguito.

Articolo 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR") sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l'Università degli Studi di Trento intende fornire ai partecipanti alle procedure concorsuali/selettive bandite dall'Ateneo (d'ora in avanti "interessati"), le seguenti informazioni.

Nello specifico, sono compresi tutti i bandi di concorso rivolti all'assunzione del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore, sia a tempo determinato che indeterminato, le selezioni per docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a vario titolo.

14.1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

14.2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it



Dipartimento di Ingegneria Industriale

14.3. Finalità del trattamento e base giuridica

L'Università degli Studi di Trento effettua il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l'adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le seguenti finalità: - gestione delle procedure concorsuali/selettive (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); - messa a disposizione di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (art. 9, par.2, lett. g) GDPR); - controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 10 GDPR); - completare la procedura di assunzione, con relative comunicazioni obbligatorie; - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lett. f) GDPR; artt. 6, par. 1, lett. e) e 10 GDPR).

14.4. Categoria dei dati trattati

Dati anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità e cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali, dati di contatto (numero di telefono, indirizzi di residenza e/o domicilio, indirizzo email); titoli di studio, dati idonei a rilevare conoscenze, capacità, abilità e competenze in ambito formativo e professionale; dati particolari: dati relativi alla salute propri e/o dei propri familiari, anche desumibili dagli eventuali titoli di preferenza; dati giudiziari: condanne penali e reati.

14.5. Fonte dei dati

I dati personali sono raccolti sia presso gli interessati che presso altre fonti, quali pubbliche amministrazioni e casellari giudiziari.

14.6. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alle procedure concorsuali/selettive e il mancato conferimento ne preclude la partecipazione. Il conferimento dei dati personali per beneficiare di ausili e tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove è facoltativo e il mancato conferimento determina l'impossibilità dell'Amministrazione di garantire gli stessi.

14.7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.



Dipartimento di Ingegneria Industriale

14.8. Categorie di destinatari

I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità sopraindicata, ad altri soggetti pubblici e privati per le finalità sopra indicate. I soggetti che nell'ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali degli interessati per conto dell'Università, saranno designati Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Alcuni dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del portale di Ateneo in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Qualora, nell'ambito delle finalità sopraindicate i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE, il trasferimento di tali dati sarà effettuato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e, in sua assenza, di garanzie adeguate.

14.9. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

14.10. Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

- accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;
- rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, 3 par. del GDPR;



Dipartimento di Ingegneria Industriale

- limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate ai sensi dell'art. 18 del GDPR:
- opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Per l'esercizio dei diritti è possibile utilizzare l'apposito modulo che si trova nella pagina "Privacy e protezione dei dati personali" del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare ai recapiti sopra indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno diritto ai sensi dell'art. 77 del GDPR di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

15.1. Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la dott.ssa Mirella Collini - Responsabile della Divisione Management della Ricerca. - tel. 0461 - 281634 - e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it.

Articolo 16 - Norme finali

16.1. La versione in lingua italiana del presente bando è l'unica e sola facente fede.

16.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla disciplina di cui al Capo II del Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter L. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale

Prof. Alessandro Pegoretti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)